

Comune di San Giorgio di Pesaro

Provincia di Pesaro e Urbino

41052

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 20 del 22-04-10

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE MAGGIORATA.

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
LANDINI ROBERTO	P	PAMBIANCHI MARINA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BALDUCCI GIOVANNI	P	GAMBIOLI SAURO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BARBETTA LUCIANO	P	CECCARELLI SABRINA	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
SEBASTIANELLI ANTONIO	P	MANIERI FEDERICA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ROBERTI ELISA	P	SANTINI VINICIO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
UGUCCIONI LEONARDO	P	MANNA PAOLA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BRUNETTI SONIA	P		

Assegnati 13	Presenti n. 12
In carica 13	Assenti n. 1

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. SSA PALATRONI LUCIA.

Assume la presidenza il Sig. LANDINI ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BRUNETTI SONIA
MANIERI FEDERICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2010, esecutivo ai sensi di legge, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, i Comuni hanno ampia facoltà di manovra, ed in particolare di:

a) deliberare l'aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino a un massimo del 7 per mille, diversificando l'imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97);

b) ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/92);

c) elevare la detrazione per l'abitazione principale fino alla totale concorrenza con l'imposta dovuta, a condizione che l'aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all'aliquota ordinaria;

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23/12/1996 n. 662);

e) applicare un'aliquota ridotta per le abitazioni locatate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24/10/1996 n. 556);

f) stabilire aliquote ridotte per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni di conduttori (art. 2, comma 4, legge 09/12/1998 n. 431);

g) stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27/12/1997 n. 449);

h) applicare l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 504/92);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2009;

ANALIZZATO lo schema di bilancio per l'esercizio 2010;

DATO ATTO CHE il Comune di San Giorgio di Pesaro, nell'adottare una politica di bilancio attenta a tutelare le situazioni di disagio economico e sociale ha applicato degli ammortizzatori sociali quali l'elevazione della detrazione per l'imposta comunale sugli immobili ad € 154,00 a favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale e il beneficio dell'aliquota ridotta per abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso

gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;

VISTO che, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l'approvazione delle aliquote ICI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del Dlgs 15.12.1997 n. 446 approvato con delibera consiliare n. 13 del 31.3.2010;

VISTO l'art. 77/bis, comma 30 della legge 133/2008 che conferma la sospensione per il triennio 2009/2011 dell'aumento dei tributi, addizionali e aliquote stabilito dall'art. 1, comma 7, D.L. n. 93/2008;

RITENUTO opportuno individuare le situazioni di disagio economico e sociale, alle quali è riconosciuta la maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale, nelle seguenti condizioni personali:

- Il richiedente deve essere cittadino italiano residente nel Comune di San Giorgio di Pesaro;
- I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre all'abitazione principale e alle eventuali pertinenze per le quali è richiesta l'agevolazione;
- Il richiedente deve presentare richiesta/autocertificazione ANNUALMENTE entro il mese di GIUGNO
- Il richiedente deve essere un pensionato o deve avere all'interno del nucleo familiare portatori di handicap. Le condizioni richieste per le due tipologie sono le seguenti:

A – FAMIGLIE DI PENSIONATI

- Il richiedente deve avere un'età non inferiore a 60 anni con riferimento al primo gennaio dell'anno di imposizione;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tale reddito non deve superare € 8.000,00 se unico occupante, € 14.000,00 per i nuclei di due persone;

B – FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

- In presenza di nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore all'80% certificata dagli organi competenti;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tale reddito non deve superare, complessivamente, € 16.000,00;

PROPONE

1) **PER** l'anno 2010, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono confermate nelle seguenti misure:

a) Aliquota ordinaria: 6,5 (sei virgola cinque) per mille;

b) Aliquota per abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

c) Aliquota per case non locate ed aree fabbricabili: 7 (sette) per mille;

d) Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;

La detrazione per abitazione principale viene elevata ad euro 154,94 quando siano verificate le seguenti condizioni:

- Il richiedente deve essere cittadino italiano residente nel Comune di San Giorgio di Pesaro;
- I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre all'abitazione principale e alle eventuali pertinenze per le quali è richiesta l'agevolazione;
- il richiedente deve essere un pensionato o deve avere all'interno del nucleo familiare portatori di handicap. Le condizioni richieste per le due tipologie sono le seguenti:

A – FAMIGLIE DI PENSIONATI

- Il richiedente deve avere un'età non inferiore a 60 anni con riferimento al primo gennaio dell'anno di imposizione;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tale reddito non deve superare € 8.000,00 se unico occupante, € 14.000,00 per i nuclei di due persone;

B – FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

- In presenza di nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore all'80% certificata dagli organi competenti;
- Il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti), come risultante dallo stato di famiglia al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tale reddito non deve superare, complessivamente, € 16.000,00;

e) L'aliquota e la detrazione per abitazione principale possono essere applicate anche ad abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e alle abitazioni date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che nelle stesse abbiano la residenza;

f) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizione che venga allegata alla prevista dichiarazione I.C.I. l'accertamento di inagibilità dell'U.T.C. o in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

2) - **di stabilire** che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda entro il mese di giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative, allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita certificazione;

3) - **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

4) - **di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

5) - **di dare atto** che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione da parte del Ministero delle Finanze;

6) - **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale, l'Allegato A) al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000;

PRESENTI n. 12 **VOTANTI** n. 12 – Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
LANDINI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA PALATRONI LUCIA

Lì, 28-04-10:

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1., D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Comunale
DOTT. SSA PALATRONI LUCIA

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 28-04-010 al 13-05-010;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 14-05-10

Il Segretario Comunale
DOTT. SSA PALATRONI LUCIA